

ALLEGATO N° 3
VERBALE N° 31 DEL 01.12.16
DEL COMITATO TECNICO



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE AMMINISTRATIVO

Piazza Italia 22 - 08100 NUORO - TEL. 0784 238600 - FAX 0784.33325

web: WWW.PROVINCIA.NUORO.IT - pec: PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.NUORO.IT

PROT. 724 DEL 14 OTT. 2016

OGGETTO: D.Lgs. n.175/2016. Testo Unico in materia società partecipate. Nugoro s.p.a.

All'Amministratore Straordinario
SEDE

e.p.c.

Al Segretario Generale
SEDE

Al Dirigente Settore Infrastrutture
SEDE

Al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
SEDE

Con il decreto legislativo in oggetto, entrato in vigore il 23 settembre c.a., è stato approvato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, le cui disposizioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale (Art. 23 "clausola di salvaguardia").

Considerato che la Provincia di Nuoro possiede il 100% della partecipazione azionaria della "NUGORO s.p.a., società in house, si segnalano le novità normative nonché le scadenze riguardanti l'organismo partecipato.

La prima scadenza è stabilita dall'art. 1, comma 15, il quale testualmente dispone "Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444". La predetta Legge n. 444/1994, recante la disciplina della proroga degli organi amministrativi, si applica, pertanto, alla Nugoro s.p.a., i cui organi amministrativi risultano scaduti dal 2013 (data approvazione bilancio consuntivo 2013).

Sulla base di quanto disposto dall'art. 3 della suddetta L. 444/94 "Gli organi amministrativi, non ricostituiti nel termine di cui all'art. 2, sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo." Quindi il CDA della società è prorogato per non più di 45 gg., a decorrere dal momento dell'entrata in vigore del T.U. (23 settembre 2016). Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione ed entro tale termine gli organi amministrativi debbono essere ricostituiti.

Sulle modalità di composizione dell'organo amministrativo nonché il relativo numero di componenti, il nuovo Testo Unico ha stabilito che "di norma" è costituito da un amministratore unico. Tuttavia viene ammessa la possibilità di costituire un organo amministrativo di 3 o 5 membri, qualora vi siano ragioni di adeguatezza organizzativa ed, in ogni caso, purché si rispettino i criteri definiti da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la cui adozione è prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo Testo Unico. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico le amministrazioni sono tenute, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del T.U., ad assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere.

La seconda scadenza è prevista dall'art. 26, comma 1, il quale dispone che le società a controllo pubblico, già costituite all'atto di entrata in vigore del decreto, adeguano i propri statuti alle disposizioni

del decreto stesso, **entro il 31.12. 2016.** Tra le novità da inserire nello Statuto della Nugoro s.p.a., si segnalano in particolare:

1. la previsione che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (T.U. art 16, comma 3);
2. la previsione che qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n.120 (T.U. art. 11, comma 4);
3. l'attribuzione da parte del CDA di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea (T.U. art.11, comma 9 lett. a);
4. l'esclusione della carica di vice presidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi (T.U. art.11, comma 9 lett. b);
5. il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo sociale (T.U. art.11, comma 9 lett. c);

La terza scadenza è prevista dall'art. 24, comma 1, il quale stabilisce che gli enti partecipanti sono chiamati ad effettuare una **ricognizione straordinaria** delle Partecipazioni societarie. A tal fine, *"entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del T.U., ciascuna amministrazione effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che debbono essere alienate."*

La quarta scadenza è prevista dall'art. 20, commi 1 e 3, il quale prevede che **entro il 31 dicembre di ogni anno** le amministrazioni pubbliche effettuano, con proprio provvedimento, l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni. Qualora dall'analisi emergano casi tra quelli elencati al comma 2 dello stesso articolo, che comportino la necessità di razionalizzazione, occorre predisporre il Piano di razionalizzazione. A tal proposito si ricorda che la Provincia di Nuoro con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 19 del 14.07.2016 ha approvato il Piano di razionalizzazione. In ogni caso tale adempimento non risulta imminente in quanto, ai sensi della disposizione transitoria di cui al comma 11 dell'art. 26 del T.U., **alla prima razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018**, con riferimento alla situazione al 31.dicembre 2017.

La quinta scadenza, di natura finanziaria, è stabilita dall'art. 22, comma 2, lett. b) il quale prevede che *"l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011- 2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016 e al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente."* Si fa presente che la Nugoro s.p.a ha registrato i seguenti risultati d'esercizio:

- ANNO 2011: € 3.244,00
- ANNO 2012: € 8.022,00
- ANNO 2013: € 47.606,00
- ANNO 2014: - € 63.641,00
- ANNO 2015: - € 61.632,00.

Distinti saluti,

La Dirigente
Dr.ssa Cecilia Sotgiu



Il funzionario P.o.
Resp. Ufficio Controllate
Dr. Ignazio Cabiddu

